



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 159/12

di iniziativa del Consigliere A. MONTUORO recante:

"Modifiche leggi regionali e disposizioni normative"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/2/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	10/2/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,3,4
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 13/02/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 159/XII di iniziativa del consigliere regionale Montuoro pag. 4
Modifiche Leggi regionali e disposizioni normative.

Normativa nazionale

Legge n. 172 del 4 dicembre 2017. pag. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017 - (Art. 18-quater) pag. 54

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Art. 18-quater. Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico In vigore dal 6 dicembre 2017

Normativa regionale

L.R. n. 45 del 16 dicembre 2022 - (Art. 5) pag. 56

Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia. Art. 5 Norma finanziaria.

L.R. n. 36 del 21 ottobre 2022. pag. 57

Modifiche alla L.R. 12 ottobre 2016, n. 30 - Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

L.R. n. 33 del 21 ottobre 2022. pag. 60

Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche.

L.R. n. 37 del 20 ottobre 2022 - (Art. 1) pag. 65

Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale. Art. 1 Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale.

L.R. n. 48 del 19 dicembre 2018 – (Art. 8) pag. 67

Legge di stabilità regionale 2019. Art. 8 Modifica alla L.R. 35/2015.

L.R. n. 30 del 12 ottobre 2016 - (Art. 5-bis) pag. 68

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione. Art. 5-bis Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles

L.R. n. 35 del 31 dicembre 2015 - (Art. 7) pag. 69

Norme per i servizi di trasporto pubblico locale. Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2015, n. 96. Art. 7 Agevolazioni tariffarie.

L.R. n. 22 dell 11 agosto 2010 - (Art. 9) pag. 71

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale. Art. 9 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.


L.R. n. 11 del 10 aprile 1995. pag. 74

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

L.R. n. 8 del 30 marzo 1995 - (Artt. 1, 3-ter) pag. 115

Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea



Consiglio regionale della Calabria

“Modifiche leggi Regionali e disposizioni normative”

Il Consigliere Regionale
Antonio Montivoro



“Modifiche leggi Regionali e disposizioni normative”

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2022, n. 33)

1. La legge regionale 20 ottobre 2022, n. 33 (Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche) è modificata come segue:
 - a) Il titolo è sostituito dal seguente <<Disposizioni organizzative per la dispensazione di medicinali contenenti cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del sistema sanitario regionale>>;
 - b) Le parole <<medicinali cannabinoidi>>, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti <<medicinali contenenti cannabinoidi>>;
 - c) la parola <<erogazione>>, ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente <<dispensazione>>;
 - d) le parole <<l’erogazione>>, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti <<la dispensazione>>;
 - e) all’articolo 1:
 - 1) dopo la parola <<statale,>> sono inserite le seguenti <<e conformemente a quanto previsto dall’articolo 18-quater, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,>>;
 - 2) la parola <<regole>> è sostituita dalla parola <<modalità>>;
 - f) nel comma 1 dell’articolo 2, le parole da <<e dal>> a <<medicinali>> sono soppresse.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37)

1. I commi 5 e 6 dell’articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale) sono abrogati.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30)

1. Nel comma 3 dell’articolo 5 bis della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.) dopo la parola <<3>> sono inserite le seguenti <<della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 36 (Modifiche alla l.r. 12 ottobre 2016, n. 30 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”).>>

Articolo 4

(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 45).

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2022, n.45 (Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia), le parole “Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” (U.13.07)” sono sostituite dalle seguenti: “Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” (U 12.07)”.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della missione 12, programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025, mediante la contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento della Missione 13, programma 07.

Articolo 5

(Modifiche agli articoli 1 e 3-ter della l.r. 8/1995)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 3-ter della legge regionale 30 marzo 1995, n.8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole "entro il 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35)

2. Nel comma 6 bis dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo la parola <<Penitenziaria>> sono inserite le seguenti <<, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle altre Forze Armate, ivi inclusi gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera>>.

Articolo 7

(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, legge regionale 11 agosto 2010, n. 22)

1. L'espressione <<trattamento retributivo di servizio>> di cui all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.) si intende riferita a tutte le voci retributive correlate ai rapporti di lavoro, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 non determinano trasferimenti aggiuntivi di risorse a carico della Regione.

Articolo 8

(Assegnazione temporanea di personale dirigenziale)

1. Al fine di far fronte agli adempimenti necessari per pervenire ad una corretta programmazione nell'ambito socio-sanitario e migliorare l'efficienza dello stesso sistema, il Commissario ad acta individua, mediante interpello e nel numero massimo di tre unità, i profili professionali appartenenti all'area della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria necessari alla direzione di specifici settori del Dipartimento competente in materia di tutela sanitaria e socio-sanitaria, quale articolazione amministrativa messa a disposizione del Commissario ad acta, o di Azienda Zero, al conseguimento di specifici obiettivi o allo svolgimento di specifiche attività, da acquisire presso gli enti del Servizio sanitario nazionale.
2. In esito all'individuazione, il conferimento del relativo incarico pertiene al dirigente generale del Dipartimento di cui al comma 1.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività del personale temporaneamente utilizzato e la durata del periodo di utilizzo sono definite mediante convenzione stipulata con l'ente sanitario distaccante.
4. Al personale di cui al comma 1 può essere riconosciuto il trattamento economico parametrato ai titolari di incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, se più favorevole, da graduarsi in relazione alla complessità dei settori, degli obiettivi o ambiti di attività e responsabilità assegnati.
5. Gli oneri relativi all'eventuale differenza retributiva sono posti a carico del bilancio regionale.
6. L'Azienda Zero può avvalersi di personale in utilizzo temporaneo dalla Regione, da Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Al predetto personale può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.

Articolo 9

(Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita)

1. Il funzionamento degli impianti di risalita, rientranti nel patrimonio della Regione o di Enti strumentali, nonché la fruizione dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali sono assicurati dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo del personale adibito all'esercizio di tali impianti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'articolazione amministrativa competente in materia di servizi di trasporto pubblico adotta gli atti gestionali occorrenti a disciplinare i rapporti con la società Ferrovie della Calabria S.r.l. e stipula i conseguenti accordi.

Articolo 10

(Misure per garantire i presidi di legalità)

1. La Regione, per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l'attività delle amministrazioni statali competenti, sostiene la capillare presenza sul territorio regionale dei presidi delle forze dell'ordine per il perseguimento del bene della sicurezza pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, onde concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento dell'indispensabile interesse pubblico meritevole di tutela, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2023-2025, finalizzato al sostenimento dei canoni di locazione degli immobili destinati alle forze dell'ordine.

Articolo 11

(Tariffe per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento nel Servizio Sanitario Regionale)

1. Ai fini della concessione dell'accreditamento istituzionale, gli oneri derivanti dall'attività di verifica svolta dall'organismo tecnicamente accreditante (O.T.A.) sono a carico dei soggetti pubblici e privati che richiedono l'accreditamento, secondo le tariffe definite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari.
2. Le tariffe di cui al comma 1 comprendono anche la tassa regionale di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11, e gli importi sono differenziati in base al setting assistenziale ed all'eventuale numero dei posti.
3. Con il decreto di cui al comma 1 è definita, altresì, l'indennità forfetaria, differenziata per tipologia di struttura, da corrispondere ai componenti dell'O.T.A.

Articolo 12

(Norma finanziaria)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della missione 12, programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025, mediante la contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento della Missione 13, programma 07.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, quantificati in euro 147.000,00, si provvede con le risorse allocate alla missione 13, programma 07 (U 13.07) del bilancio di previsione 2023-2025 mediante contestuale riduzione dello stanziamento, per pari importo, della missione 20, programma 03 (U. 20.03).
3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, si provvede nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuna annualità del Bilancio di previsione 2023-2025, con

le risorse allocate alla missione 3, programma 02 (U.03.02) mediante contestuale riduzione dello stanziamento, per pari importo, della missione 20, programma 03 (U. 20.03).

4. La Giunta è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025.
5. Dalle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE

Gli articoli 1, 2 e 3, 4 e 5 della proposta di legge apportano modifiche alle leggi regionali n. 33/2022, 37/2022 e 30/2016, in esecuzione degli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale, in sede di contraddittorio con i competenti ministeri, in attuazione del principio di leale collaborazione, per come ritenute occorrenti ad evitare l'impugnativa delle leggi stesse dinanzi alla Corte Costituzionale.

L'articolo 6, sul presupposto che la norma vigente comporta una oggettiva disparità di trattamento tra gli appartenenti alle forze armate, alcuni dei quali sono esclusi dall'agevolazione, mira ad introdurre nell'elencazione dei beneficiari dell'agevolazione anche le altre forze armate, ivi compresi i corpi delle capitanerie di porto Guardia Costiera, nonché il Corpo dei Vigili del Fuoco, ritenendo che tale misura sia in linea con le finalità della norma di incrementare la sicurezza a bordo dei mezzi, favorendo la presenza di determinate categorie. Le modifiche normative sono ad invarianza di spesa. La spesa, infatti, ricade sulle risorse che sono previste a copertura del comma 6-bis dell'articolo 7 della L.R. 35/2015, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale n. 48/2018, che prevede che le attuali somme pari a euro 400.000 all'anno, costituiscano il limite massimo di spesa, destinate alle agevolazioni tariffarie per le forze dell'ordine.

L'articolo 7 detta interpretazione autentica della norma dettata dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 22/2010 ed, in particolare, definisce il significato da attribuire all'espressione <<trattamento retributivo di servizio>>. L'espressione predetta si interpreta nel senso che tutte le voci retributive correlate al rapporto di lavoro, sia esso a tempo determinato o a tempo indeterminato non subiscono la decurtazione prevista dalla norma in questione.

La *ratio* dell'interpretazione autentica è quella di orientare teleologicamente la portata applicativa della norma, laddove si consideri il significato correlato all'espressione *spending review*, vale a dire un insieme complesso di procedure e politiche atte a migliorare la gestione (e la programmazione) del bilancio pubblico sia dal punto di vista contabile e finanziario, sia per quanto riguarda le modalità di produzione e allocazione della spesa pubblica. Il proposito della *spending review* è, allora, quello di incrementare l'efficacia della spesa rispetto agli obiettivi e favorire una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse materiali e umane a disposizione, non certo quello di operare un'automatica riduzione delle retribuzioni contrattualmente previste per lo svolgimento di una prestazione resa sulla base di un rapporto di lavoro (indipendentemente dalla sua durata).

Il comma 2 dell'articolo 7 precisa che la norma non comporta ulteriori oneri a carico della Regione, dovendo trovare copertura nei bilanci degli Enti interessati, anche attraverso l'adozione di misure alternative di contenimento della spesa.

L'articolo 8 consente di individuare un numero massimo di tre unità di personale, rispondenti ai profili professionali appartenenti all'area della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, da acquisire in assegnazione temporanea dagli enti del servizio sanitario nazionale, per esigenze connesse alla direzione di specifici settori o all'attuazione di specifici obiettivi ed attività. Tale individuazione è rimessa al commissario ad acta al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni del Decreto Calabria.

La norma prevede a carico del bilancio regionale, la corresponsione di un'eventuale differenza retributiva, derivante dalla parametrizzazione della retribuzione complessiva a quella in godimento ai dirigenti regionali. L'importo previsto a tal fine è stato calcolato in misura pari alla differenza tra la retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici (€ 11.000,00) e quella massima percepibile dai dirigenti regionali (€ 45.000,00), maggiorata da un'indennità di risultato, di importo compreso tra € 10.000,00 ed € 15.000,00.

Ne consegue che l'importo da prevedere ai fini di cui all'articolo in parola è pari ad € 49.000,00 per ciascuno dei tre dirigenti medici da utilizzare e, pertanto, complessivamente € 147.000,00.

L'articolo 9 detta disposizioni atte ad assicurare il funzionamento degli impianti di risalita, che siano di proprietà regionale o di enti strumentali della Regione, nonché la fruizione dei beni immobili e mobili pertinenziali, per il tramite della società Ferrovie della Calabria S.r.l., partecipata al 100% dalla Regione

Calabria. La predetta società dispone al proprio interno delle figure professionali necessarie allo scopo, avendo nei propri fini istituzionali la gestione del servizio di trasporto pubblico locale. Al fine di attuare la disposizione del comma 1, la norma prevede, inoltre, in capo alla competente articolazione amministrativa regionale la competenza all'adozione degli atti gestionali occorrenti ed alla stipula dei necessari accordi, anche con l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici interessati.

La norma in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di un servizio che trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.

L'articolo 10, con la finalità di garantire l'esistenza capillare di presidi di legalità sul territorio regionale e, pertanto, il soddisfacimento dell'indispensabile interesse pubblico della sicurezza, prevede che la Regione Calabria concorra con altre amministrazioni pubbliche, nelle spese relative al pagamento dei canoni di locazione degli immobili da destinare alle forze dell'ordine per le loro finalità istituzionali.

La previsione trova attuazione solo laddove non vi siano immobili appartenenti al patrimonio regionale o confiscati alla criminalità organizzata, da destinare alla predetta finalità, nel qual caso, alcuna spesa è sostenuta.

L'articolo 11 detta disposizioni in materia di determinazione della tariffa per le autorizzazioni all'esercizio e gli accreditamenti del sistema sanitario regionale. È demandata al Dirigente Generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute, l'adozione di un decreto per la determinazione della tariffa che comprende le tasse di cui alla legge regionale n. 11/1995 e gli oneri relativi all'attività dell'OTA.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale, poiché trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.

L'articolo 12 contiene la norma finanziaria afferente alle disposizioni della presente legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Modifiche alle leggi Regionali e disposizioni normative"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale		0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale		0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale		0
Art. 4	Il comma 1 dell'articolo in questione detta disposizioni tese novellare l'art.5 della legge regionale 45/2022, mentre il comma 2, è finalizzato a dare concreta attuazione alle modifiche apportate all'art. 5 della legge 45/2022 mediante variazioni di carattere compensativo. infatti, tenuto conto		100.000,00

	che nel succitato art. 5 vengono sostituiti la missione e il programma su cui sono allocate le risorse che garantiscono la copertura finanziaria della citata legge 45/2022, si rende necessario effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. pertanto, si autorizza la giunta a variare ciascuna annualità del bilancio 2023-2025, attraverso l'incremento di euro 100.000,00, dello stanziamento della missione 12, programma 07, con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo u9130708301, allocato alla missione 13, programma 07		
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale		0
Art. 6	La spesa ricade sulle risorse che sono previste a copertura del comma 6-bis dell'articolo 7 della L.R. 35/2015, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale n. 48/2018, che prevede che le attuali somme pari a euro 400.000 all'anno, costituiscano il limite massimo di spesa, destinate alle agevolazioni tariffarie per le forze dell'ordine.	C	0
Art. 7	Il comma 2 dell'articolo 7 precisa che la norma non comporta ulteriori oneri a carico della Regione, dovendo trovare copertura nei bilanci degli Enti interessati, anche attraverso l'adozione di misure alternative di contenimento della spesa.		0
Art. 8	La copertura è assicurata mediante la riduzione del capitolo u8201041701 allocato alla missione 20.03	C	€ 147.000,00
Art. 9	La norma in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di un servizio che trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.		0

Art. 10	la copertura è assicurata mediante la riduzione del capitolo u8201041701 allocato alla missione 20.03		€ 200.000,00
Art. 11	La norma in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.		0
Art. 12	Norma finanziaria		0

RIEPILOGO ONERI FINANZIARI

Missione Program ma	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note
U.20.03- Capitolo U82010417 01	- 347.000,00	- 347.000,00	- 347.000,00	Art 8 e art.10
U.13.07	147.000,00	147.000,00	147.000,00	Art.8
U. 03.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Art.10
U.13.07	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Art.4
U.12.07	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Art.4
totale	0	0	0	

L. 4 dicembre 2017, n. 172 (1).**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 dicembre 2017, n. 284.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**In vigore dal 6 dicembre 2017**

1. Il *decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'*articolo 162-ter del codice penale* è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*

In vigore dal 6 dicembre 2017

All'*articolo 1*:

al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera *b*) dello stesso *articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016* in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;

il comma 2 è soppresso;

i commi da 4 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto"*, per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'*articolo 6 del Decreto*;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'*articolo 6 del Decreto*, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'*articolo 6 del Decreto*.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'*articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'*articolo 6 del Decreto*;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera *a)*, numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera *a)*, numero 1):

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera *b)*);

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera *a)*, numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre

2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-*bis* dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-*ter*. Non si applicano le disposizioni del comma 13-*ter* dell'articolo 6 del Decreto.

10-*quater*. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-*ter* si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-*quinquies*. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021".

10-*sexies*. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"»;

al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«11-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

11-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-*sexies* e 11-*bis* si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a 10-*sexies* del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11-*quater*. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'*articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 6-ter*, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'*articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*».

Dopo l'*articolo 1* sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. (*Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione*). - 1. All'*articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".

Art. 1-ter. (*Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute*). - 1. Le sanzioni di cui all'*articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, e dall'*articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'*articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*:

a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'*articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695*, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'*articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, situati nelle zone montane di cui all'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. All'*articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».

All'*articolo 2*:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che

dichiarare l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-*bis*, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3-*bis* e 4.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 4, pari a complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*»;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5-*ter*. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'*articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle

entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 5-*bis* connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-*bis*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-*bis*»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

6-*ter*. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*ter*, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-*quinqies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-*ter* per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

6-*sexies*. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

6-*septies*. La perdita di reddito di cui al comma 6-*sexies* è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

6-*octies*. I contributi di cui al comma 6-*sexies* sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

6-*novies*. I contributi di cui al comma 6-*sexies* sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

6-*decies*. I criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di

calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-*sexies* a 6-*novies* sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-*sexies* a 6-*novies*, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui agli *articoli 6, comma 13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione»; nella rubrica, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» sono inserite le seguenti: «e altri interventi».

Dopo l'*articolo 2* sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1. All'*articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'*articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, si provvede con le risorse di cui all'*articolo 4, comma 3, del presente decreto*".

2. All'*articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario può essere costituito presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto".

3. All'*articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le seguenti: ", su proposta dei Comuni,";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con provvedimento adottato ai sensi dell'*articolo 2, comma 2*, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel

limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3".

4. All'*articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'*articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, anche in deroga all'*articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'auto-rizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica";

b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2018";

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: "Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'*articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 229 del 2016*, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 229 del 2016*. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 229 del 2016*, determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'*articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 229 del 2016*, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

6. Dopo l'*articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. (*Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative*). - 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, previa acquisizione, anche in deroga

all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;
- b) il richiedente sia altresì proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;
- c) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
- d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile;
- e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;
- f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;
- g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:

- a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;
- b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni riportati dall'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;
- c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.

5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora

utilizzabile a fini abitativi".

7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento".

8. L'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. (*Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici*). - 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto".

9. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli paritari" e le parole: "e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, ed utilizzati per le esigenze di culto";

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)";

c) alla lettera a) del comma 2, le parole: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

d) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

e) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*bis*.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'*articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le procedure previste dal comma 3-*bis* del presente articolo";

f) dopo il comma 3-*sexies* è inserito il seguente:

"3-*septies*. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4";

g) al comma 4-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del presente decreto";

h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16, ". 10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'*articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. L'*articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. (*Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali*). - 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2".

13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. (Centrale unica di committenza). -1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di re-muneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del

decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

14. All'*articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione".

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse di cui all'*articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*.

16. All'*articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le parole: "pubblica e" sono soppresse.

17. All'*articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

b) al comma 3-bis:

1) all'alinea, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: "fondamentale ed accessorio" e le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità";

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario";

c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza";

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 9 settembre 2016";

e) al comma 7, lettera b), le parole: ", nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse, le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";

f) al comma 7, lettera c), le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;

g) al comma 7-bis, dopo le parole: "al comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";

h) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'*articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni dell'*articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, relativamente agli interventi di cui all'*articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli *articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*. Fermi restando le incompatibilità e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

20. All'*articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3";

b) al comma 3-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis".

21. All'*articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 19*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo *articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, è fissato al 31 dicembre 2020".

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'*articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 19*, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota

capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'*articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 19*.

23. All'*articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, al quarto periodo, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'*articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, come prorogato dall'*articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 19*, è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

25. Le autorità di regolazione di cui all'*articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonché del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli *allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016*, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

26. All'*articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, le parole: "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° giugno 2018".

27. I comuni di cui agli *allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'*articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 maggio 2005, n. 88*, possono stipulare anche con altri comuni appartenenti a regioni diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, anche se non posti in posizione di confine.

28. All'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le parole: "diritti reali di garanzia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "diritti reali di godimento".

29. All'*articolo 44, comma -bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1892*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le parole: "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di due anni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal *comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

30. All'*articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, le parole: "Dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 2023".

31. All'*articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'*articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'*articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'*articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'*articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica l'*articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*".

32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'*articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012* e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E' altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'*articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'*articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei

contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'*articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi.

33. E' istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'*articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'*articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*. Alla sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'*articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'*articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*.

34. All'*articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'*articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*",.

35. Il termine di cui all'*articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'*articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'*articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del *comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'*articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009*, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a

tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

39. L'*articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'*articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, o negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione di cui all'*articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'*articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

41. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'*articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, e all'*articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009*, sono tenuti a cedere al comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'*articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del citato *articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'*articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal

sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012*, richiamato dall'*articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, e integrato dall'*articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Art. 2-ter. (*Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017*). - 1. Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*;
- b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*».

All'*articolo 4*, comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali" e dopo le parole: "quotidiana e periodica" sono inserite le seguenti: "anche *on line*"».

Nel titolo I, dopo l'*articolo 5* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 5-bis. (*Modifica all' articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*). - 1. All'*articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2".

Art. 5-ter. (*Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore*). - 1. All'*articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017*,

n. 117 (2), le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),".

Art. 5-*quater*. (Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso). - 1. All'articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (2), le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro".

Art. 5-*quinquies*. (Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali). - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

Art. 5-*sexies*. (Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117). - 1. L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (2), si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

Art. 5-*septies*. (Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero). - 1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto

dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, i termini di cui all'*articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, all'*articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e all'*articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla *legge 15 dicembre 2014, n. 186*, e al *decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 novembre 2015, n. 187*. Non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Art. 5-octies. (Norma interpretativa dell'*articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*). -

1. Il *comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, come sostituito dall'*articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al citato comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di *performance* assegnati».

All'*articolo 6*:

al comma 1:

alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2,»;

alla lettera c), al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali," sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'*articolo 538-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto" sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione"»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa";

b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197";

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";

e) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio"».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti;

b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

All'articolo 7:

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della *legge 5 aprile 1985, n. 124*, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) all'*articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla *legge 5 aprile 1985, n. 124*, addetto alle medesime strutture".

4-*ter*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'*articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574*, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-*bis*. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla *legge 9 marzo 1971, n. 98*, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009*, adottato in attuazione dell'*articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'*articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007*, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-*ter*. All'*articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma, le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "data del 31 ottobre 2017";

b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017".

10-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-*bis*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'*articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.

10-*quinquies*. Dopo l'*articolo 1917 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è inserito il seguente:

"Art. 1917-*bis*. (*Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli*). - 1. A far data dall'entrata in vigore dei *decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95*, il personale militare

iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli".

10-sexies. Le risorse di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017, riferite all'anno 2017 e non utilizzate per le finalità ivi previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b), sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante l'anno 2017».

Nel titolo II, dopo l'*articolo 7* è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. (*Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria*). - 1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276*.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria assegnato agli istituti penitenziari.

3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e lo stato giuridico in conformità a quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276*.

4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del *decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006*, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».

Dopo l'*articolo 8* è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (*Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati*). - 1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del *comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147*, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla *legge 30 dicembre 2010, n. 238*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

2. Le disposizioni contenute nell'*articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e nell'*articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147*, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis", e di cui al *regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*».

All'*articolo 9*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono inserite le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi). - 1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: "professionisti" sono aggiunte le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17".

2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. (Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa). - 1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici"».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo» sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis. (Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo). - 1. Al fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,";

b) all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 12-ter. (*Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi*). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione".

All'articolo 13:

al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole da: «La CONSOB detta» fino alla fine del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni» e il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte".

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1° dicembre 2018».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-bis. (*Disposizioni in materia di concessioni autostradali*). - 1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.

2. Entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero Spa provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di

esenzione fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all'*articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo *articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997* sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato *articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997*, nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.

3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.

5. All'*articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 13-ter. (*Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria*). - 1. Il *comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'*articolo 444 del codice di procedura penale*, per taluno dei delitti previsti dall'*articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale*, dagli *articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416*, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli *articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater*, nonché dagli *articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1*, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, *600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648*, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, *648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale*, dall'*articolo 2635 del codice civile*, dall'*articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, dall'*articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, dall'*articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto*, dall'*articolo 73*, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli *articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"».

All'*articolo 14*, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso 1-*ter*, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro della difesa».

All'*articolo 15*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'*articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".

1-*ter*. All'*articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'*articolo 201 del codice dei contratti pubblici*, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".

1-*quater*. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-*quinqües*. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinqües*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-*quinqües*, sono portati in prede-duzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

1-*septies*. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'*articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Dopo l'*articolo 15* sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-*bis*. (*Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria*). - 1. Al comma 9 dell'*articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere".

Art. 15-ter. (*Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima*).
- 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2016, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF è autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:

a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165;

c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare".

Art. 15-*quater*. (*Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po*). - 1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, relativamente alla quota affluita al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi dell'ANAS Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15-*quinquies*. (*Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione*). - 1. Il quinto comma dell'*articolo 703 del codice della navigazione* è sostituito dai seguenti:

"Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente.

Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1453 del codice civile*.

La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate».

All'*articolo 16*:

al comma 1:

alla lettera *b*), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei

comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili"»;

alla lettera *d*), numero 1), settimo periodo, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2018»;

alla lettera *d*), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-*bis*) al quinto periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2018"»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può essere collocato in mobilità, a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio 2002-2005, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.

1-*ter*. Il personale della CRI, di cui al comma 1-*bis*, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento».

Dopo l'*articolo 17* sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis*. (*Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria*). - 1. All'*articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni".

Art. 17-*ter*. (*Disposizioni in materia di 5 per mille*). - 1. All'*articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'*articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme".

Art. 17-*quater*. (*Sostegno alla progettazione degli enti locali*). - 1. All'*articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006*, contributi soggetti a rendicontazione a

copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione";

d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2017,";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico";

f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";

g) al secondo periodo del comma 5, le parole: "banca dati l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo";

h) al comma 10, dopo la parola: "statali" sono inserite le seguenti: "e dello stesso Comune";

i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019";

l) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".

2. La rubrica del titolo III del *decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con

modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, è sostituita dalla seguente: "Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".

3. All'*articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione".

4. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'*articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'*articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'*articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.

Art. 17-quinquies. (*Disposizioni in materia di enti locali*). - 1. Al comma 2-bis dell'*articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2004, n. 140*, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" sono inserite le seguenti: "e del Comune di San Salvo (Chieti)".

All'*articolo 18*:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'*articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

Dopo l'*articolo 18* sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-bis. (*Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale*). - 1. All'*articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo, le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Art. 18-ter. (*Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie*). - 1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'*articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2017, n. 119*, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

Art. 18-quater. (*Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico*). - 1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in osservanza delle norme di buona fabbricazione (*Good manufacturing practices-GMP*) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il *decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

2. Per assicurare la disponibilità di *cannabis* a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* di cui al *decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

4. Ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38*, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'*articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'*articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

5. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

6. Le preparazioni magistrali a base di *cannabis* prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della *legge 15 marzo 2010, n. 38*, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al *decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi,

ai sensi dell'*articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 aprile 1998, n. 94*.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18-quinquies. (Debiti sanitari della Regione Sardegna). - 1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla *delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011*, relativi al territorio della regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione».

Dopo l'*articolo 19* sono inseriti i seguenti:

«*Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)*. - 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Art. 19-ter. (Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato). - 1. Le disposizioni di cui all'*articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509*, e *10 febbraio 1996, n. 103*, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

Art. 19-quater. (Banca dati nazionale degli operatori economici). - 1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'*articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'*articolo 81, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 19-quinquies. (Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche). -1. All'*articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre*

1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Art. 19-sexies. (Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare). - 1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno".

Art. 19-septies. (Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;

b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo competente il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 19-octies. (Disposizioni in materia di riscossione). - 1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale" sono aggiunte le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: ", gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione".

4. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

6. All'*articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1994, n. 489*, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli *articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza".

Art 19-novies. (*Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria*). - 1. Al comma 2 dell'*articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*, le parole: "a sé e" sono soppresse.

Art. 19-decies. (*Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento*). - 1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b)*, del *decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011*, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, lettera tt)*, del *decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'*articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20*, secondo i valori di rendimento fissati nel *regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015*. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 19-undecies. (*Misure per favorire la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia EMA*). - 1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 19-duodecies. (*Modifica alla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994*). - 1. Alla tabella A allegata alla *legge 31 gennaio 1994, n. 93*, dopo la voce: "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)".

Art. 19-terdecies. (*Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di documentazione antimafia*). - 1. Al codice di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 83, comma 3-bis*, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro".

Art. 19-quaterdecies. (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati). - 1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). - 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al

comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'*articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81*, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-*bis* sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*.

3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-quinquiesdecies. (Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi). - 1. All'*articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.

1-*ter*. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-*bis* entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*quater*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-*bis*, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

1-*quinquies*. In caso di violazione del comma 1-*bis* l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni";

b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'*articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-*quinquies* è sanzionata applicando l'*articolo 98, comma 11, del medesimo codice*";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-*bis* costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-*ter*, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-*quinquies*. L'Autorità vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito delle competenze di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249*".

2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00".

3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

All'articolo 20:

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "100 chilometri" sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate,";

b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018".

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis».

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117».

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 2942):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell'economia e finanze (PADOAN) il 16 ottobre 2017.

Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 17 ottobre 2017 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 ottobre 2017.

Esaminato dalla 5a commissione, in sede referente, il 24, 31 ottobre 2017; 8, 9, 13 e 14 novembre 2017.

Esaminato in aula il 26 ottobre 2017; 15 novembre 2017 ed approvato il 16 novembre 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4741):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 novembre 2017 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 21, 22, 27 e 28 novembre 2017.

Esaminato in aula il 28 e 29 novembre 2017 ed approvato il 30 novembre 2017.

D.L. 16/10/2017, n. 148 (Art. 18-quater)
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242.

(...)

Art. 18-quater. Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico (119)
In vigore dal 6 dicembre 2017

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in osservanza delle norme di buona fabbricazione (*Good manufacturing practices-GMP*) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il *decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

2. Per assicurare la disponibilità di *cannabis* a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* di cui al *decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

4. Ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38*, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'*articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'*articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

5. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

6. Le preparazioni magistrali a base di *cannabis* prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della *legge 15 marzo 2010, n. 38*, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al *decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'*articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 aprile 1998, n. 94*.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai

relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(119) Articolo inserito dalla *legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172*.

(...)

L.R. 16/12/2022, n. 45 (Art. 5)**Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia.****Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2022, n. 288.**

(...)

Art. 5 Norma finanziaria.**In vigore dal 17 dicembre 2022**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2023 e 2024, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023 e 2024.

2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" (U.13.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2024, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.

(...)

L.R. 21 ottobre 2022, n. 36 (1).

Modifiche alla L.R. 12 ottobre 2016, n. 30 - Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 ottobre 2022, n. 235.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

**Art. 1 Inserimento articolo 5-bis nella L.R. n. 30/2016.
In vigore dal 22 ottobre 2022**

1. Dopo l'*articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30* (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione), è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

(Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles)

"1. La Regione Calabria, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).

2. Al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'*articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

3. Il dipartimento competente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 sono corrisposti

altresì:

- a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
 - b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente."
-

**Art. 2 Modifiche all'articolo 15 della L.R. n. 30/2016.
In vigore dal 22 ottobre 2022**

1. L'articolo 15 della L.R. n. 30/2016 è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole da "sono" a "regionale" sono sostituite con le seguenti: "sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole";

b) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola "originaria" sono aggiunte le seguenti: "che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali";

c) alla lettera b) del comma 2:

1) dopo le parole "nuove operazioni" sono inserite le seguenti: "che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali";

2) le parole da "o" a "esistenti" sono soppresse;

d) il comma 3 è abrogato.

**Art. 3 Norma finanziaria.
In vigore dal 22 ottobre 2022**

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, per l'erogazione delle indennità ivi previste, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200.000,00 euro annui, da imputare a carico degli assi di Assistenza Tecnica dei Piani e Programmi regionali, in base alle singole richieste delle Autorità di Gestione di attivazione delle posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.

2. Le spese relative al comma 4 dell'articolo 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta regionale.

Art. 4 Entrata in vigore.
In vigore dal 22 ottobre 2022

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 21 ottobre 2022, n. 33 (1).**Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 ottobre 2022, n. 235.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

Art. 1 Finalità.**In vigore dal 22 ottobre 2022**

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei limiti derivanti della legislazione statale, definisce le regole per la prescrizione, l'allestimento, l'erogazione e la rimborsabilità a carico del sistema sanitario regionale (SSR) dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche.

Art. 2 Definizioni.**In vigore dal 22 ottobre 2022**

1. Ai fini della presente legge, si intendono medicinali cannabinoidi i medicinali di origine industriale o le preparazioni magistrali a base di cannabis o di principi attivi cannabinoidi, classificati secondo quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e dal *D.M. 18 aprile 2007, n. 98* del Ministro della salute (Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali).

L.R. 21 ottobre 2022, n. 33

**Art. 3 Modalità di prescrizione.
In vigore dal 22 ottobre 2022**

1. I medicinali cannabinoidi sono prescritti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta abilitati ed iscritti agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, sulla base di un piano terapeutico redatto da medici specialisti.
 2. La spesa per l'erogazione di medicinali cannabinoidi è a carico del SSR, previa la prescrizione specialistica di cui al comma 1, e in mancanza di valida alternativa terapeutica, secondo la valutazione del medico prescrittore.
 3. Le modalità di redazione delle prescrizioni sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia.
 4. La prescrizione deve accompagnare sempre il trasporto dei medicinali cannabinoidi, anche nel caso di trasporto da parte di soggetto delegato.
 5. I medici specialisti e i centri autorizzati alla prescrizione di preparazioni a base di cannabis sono individuati dalla Regione Calabria con provvedimento del Settore "Assistenza Farmaceutica - Assistenza integrativa e protesica - Farmacie convenzionate - Educazione all'uso consapevole del farmaco" del Dipartimento tutela della salute e servizi sociali e sociosanitari.
-

**Art. 4 Acquisizione e dispensazione.
In vigore dal 22 ottobre 2022**

1. Le farmacie territoriali delle Aziende Sanitarie Provinciali sono autorizzate all'acquisto della preparazione galenica magistrale, ovvero di farmaci già pronti all'uso presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in attuazione dell'accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e il Ministero della difesa, oppure presso le farmacie pubbliche o private convenzionate autorizzate all'allestimento di preparazioni magistrali di origine vegetale a base di cannabis, nel rispetto della legislazione vigente.
2. La movimentazione delle preparazioni magistrali a base di cannabis all'interno delle farmacie territoriali deve essere regolarmente registrata su apposito registro di carico-scarico stupefacenti secondo le modalità previste dagli articoli 60 e 62 del Testo unico sugli stupefacenti.

L.R. 21 ottobre 2022, n. 33

3. Al fine della dimostrazione della liceità della detenzione della preparazione a base di cannabis per uso medico, copia della prescrizione timbrata e firmata dal farmacista all'atto della dispensazione, deve essere consegnata al paziente o alla persona che ritira la preparazione.

Art. 5 Attuazione.

In vigore dal 22 ottobre 2022

1. In coerenza con la programmazione in materia sanitaria e sociale regionale, la Giunta regionale, o il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, emana, con proprio atto, gli indirizzi procedurali e organizzativi per l'attuazione della presente legge, al fine di:

a) disciplinare le modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare;

b) assicurare l'applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni in essa contenute;

c) promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa e adeguate modalità informative;

d) diffondere tra gli operatori sanitari la conoscenza scientifica riguardo l'impiego terapeutico dei medicinali cannabinoidi.

2. I Servizi farmaceutici territoriali raccolgono i dati relativi ai consumi di farmaci e preparati a base di cannabis dispensati attraverso le farmacie territoriali dell'ASP di competenza e trasmettono la rendicontazione trimestrale al Settore "Assistenza Farmaceutica - Assistenza integrativa e protesica - Farmacie convenzionate - Educazione all'uso consapevole del farmaco" del Dipartimento tutela della salute e servizi sociali e sociosanitari.

Art. 6 Clausola valutativa.

In vigore dal 22 ottobre 2022

1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della stessa con l'indicazione:

a) del numero di pazienti trattati con medicinali cannabinoidi, distinti per patologia e per

L.R. 21 ottobre 2022, n. 33

tipologia di assistenza;

- b) delle criticità verificatesi nell'applicazione della presente legge;
 - c) dell'andamento della spesa.
-

Art. 7 Norma di salvaguardia.
In vigore dal 22 ottobre 2022

1. Fino al termine della gestione commissariale di cui all'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159* (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito con *legge 29 novembre 2007, n. 222*, sono fatte salve, nell'attuazione della presente legge, le competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché agli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.

2. La presente legge si applica laddove non in contrasto con quanto disposto dal *decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150* (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito con modificazioni dalla *legge 30 dicembre 2020, n. 181*.

Art. 8 Oneri finanziari.
In vigore dal 22 ottobre 2022

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in 30.000,00 euro per l'anno 2022, 115.000,00 euro per l'anno 2023 e in 150.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse del fondo sanitario indistinto assegnato dallo Stato, relativo al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA del bilancio di previsione 2022/2024.

Art. 9 Entrata in vigore.
In vigore dal 22 ottobre 2022

L.R. 21 ottobre 2022, n. 33

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 20 ottobre 2022, n. 37**L.R. 20 ottobre 2022, n. 37 (1)- (ART. 1)****Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 ottobre 2022, n. 237.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

**Art. 1 Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale.
In vigore dal 25 ottobre 2022**

1. Per far fronte alla carenza di personale medico presso le unità di anestesia e rianimazione e le unità operative di pronto soccorso ospedalieri, salvaguardare la continuità dei relativi servizi e la qualità dei livelli assistenziali, nonché ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono concordare con i dirigenti medici e sanitari, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Area della Sanità relativo al triennio 2016-2018.

2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliero sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:

- a) in servizio nell'U.O. di pronto soccorso della medesima azienda o ente;
- b) in servizio presso altre U.O. della medesima azienda o ente, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
- c) in servizio presso l'U.O. di pronto soccorso di altre aziende o enti, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni;
- d) in servizio presso diverse U.O. di altre aziende o enti, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

3. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità di anestesia e rianimazione sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:

- a) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione della medesima azienda o ente;
- b) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione di altre aziende o enti della

L.R. 20 ottobre 2022, n. 37

Regione, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la tariffa oraria di cui all'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL è determinata in misura pari a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

5. Le attività di cui al comma 1, possono essere svolte in regime libero - professionale e su base volontaria, anche da medici in formazione specialistica assunti dalla medesima azienda o ente regionale ai sensi dell'*articolo 1, commi 548-bis e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica ed esclusivamente a supporto del personale specializzato, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, lettera a).

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 si applica la tariffa oraria, nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

8. Al fine di garantire l'applicazione degli istituti contrattuali in maniera uniforme sull'intero territorio regionale, è demandato al competente dipartimento ogni adempimento finalizzato alla tempestiva redazione delle linee generali di indirizzo, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL Area Sanità 2016-2018. Ai medesimi fini sono assegnati specifici obiettivi ai vertici delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, il cui raggiungimento costituisce elemento di specifica valutazione annuale.

(...)

L.R. 19 dicembre 2018, n. 48. – Art. 8**Legge di stabilità regionale 2019.**

(...)

Art. 8 *Modifica alla L.R. 35/2015.*

1. All'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Dal 1° gennaio 2019 è riconosciuto il diritto all'agevolazione tariffaria in misura massima dell'ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia Penitenziaria, nei limiti delle risorse disponibili.

6-ter. Il competente dipartimento regionale definisce le tipologie di titoli di viaggio ricomprese nell'agevolazione, le modalità di compensazione e le forme di attuazione dell'agevolazione."

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 400.000,00euro, trovano copertura negli stanziamenti allocati alla Missione 10, Programma 02 (U 10.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

(...)

L.R. 12/10/2016, n. 30 (Art. 5-bis)

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

Publicata nel B.U. Calabria 13 ottobre 2016, n. 100.

(...)

Art. 5-bis Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles (2).**In vigore dal 22 ottobre 2022**

1. La Regione Calabria, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).

2. Al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'*articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

3. Il dipartimento competente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 sono corrisposti altresì:

a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;

b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.

(2) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 36*, a decorrere dal 22 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

(...)

L.R. 31/12/2015, n. 35 (art. 7)**Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.****Publicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2015, n. 96.**

(…)

Art. 7 Agevolazioni tariffarie.**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16, i residenti in Calabria appartenenti alle seguenti categorie:

a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento;

b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall'amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite dei comuni di residenza o delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale determina le modalità e i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.

3. È fatto salvo:

a) quanto previsto dal punto 8 dell'articolo 100 del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*, nonché da altre norme dello Stato;

b) quanto previsto per i dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale dai contratti collettivi di lavoro;

c) quanto determinato dalla Giunta regionale e dall'ART-CAL in merito alla libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi.

4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti.

5. Le eventuali misure di agevolazione tariffaria attuate dalla Regione e dagli enti locali mediante il rimborso parziale agli utenti del prezzo del titolo di viaggio, fatte salve le deroghe autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità, non possono superare le seguenti aliquote rispetto al prezzo nominale:

a) il 70 per cento del prezzo nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 10.000 euro;

b) il 50 per cento del prezzo nel caso in cui l'ISEE è inferiore a 25.000 euro;

c) il 30 per cento negli altri casi.

Gli scaglioni dell'ISEE sono aggiornati in data 1 agosto di ogni anno dispari, con adeguamento all'inflazione secondo l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti (4).

6. Le aliquote di cui al comma 5 sono incrementate del 20 per cento al verificarsi dei seguenti casi:

a) soggetti la cui età anagrafica è superiore a 70 anni compiuti;

b) invalidi di qualsiasi tipologia, aventi diritto ai sensi delle leggi dello Stato a provvidenze di natura economica o non economica;

L.R. 31/12/2015, n. 35 (art. 7)

c) minorenni orfani di almeno un genitore (5);

d) studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con almeno tre figli.

6-bis. Dal 1° gennaio 2019 è riconosciuto il diritto all'agevolazione tariffaria in misura massima dell'ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia Penitenziaria, nei limiti delle risorse disponibili (6).

6-ter. Il competente dipartimento regionale definisce le tipologie di titoli di viaggio ricomprese nell'agevolazione, le modalità di compensazione e le forme di attuazione dell'agevolazione (6).

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 5 agosto 2016, n. 29, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1* della medesima legge).

(5) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera c)*, L.R. 5 agosto 2016, n. 29, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1* della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1*, L.R. 19 dicembre 2018, n. 48, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1*, della medesima legge).

(...)

L.R. 11/08/2010, n. 22 (Art. 9)**Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.****Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2010, n. 15, S.S. 20 agosto 2010, n. 1.**

(...)

TITOLO II

Razionalizzazione delle spese degli enti subregionali e delle società partecipate

Art. 9*Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.

5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime

amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza - abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.

8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.

9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.

12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.

13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.

14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

(...)

L.R. 10 aprile 1995, n. 11 (1)
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 14 aprile 1995, n. 40.

(2) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente legge, la tariffa aggiornata delle tasse sulle concessioni regionali, in lire e in euro, quale risulta a seguito degli importi introdotti dal D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, aumentati del 100%, ad esclusione dei numeri d'ordine 17 e 41, dall'art. 48, commi 4 e 5, L.R. 8 settembre 1993, n. 9, di cui al comunicato pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2001, n. 105, supplemento straordinario n. 5.

Art. 1

Oggetto delle tasse.

1. I provvedimenti amministrativi espressi o taciti e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (3) e successive modifiche ed integrazioni statali e regionali, di seguito denominata «tariffa», adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella «tariffa» (4).

2. Dall'anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono aumentati del 20 per cento (5).

(3) Emanato ai sensi dell'art. 3, legge 16 maggio 1970, n. 281 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1992. Il comma 5 del suddetto art. 3 ha, inoltre, stabilito che con legge regionale possano essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

Il comma 1 dell'art. 37-bis, L.R. 22 settembre 1998, n. 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999 - ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - non si applichi la tassa sulle concessioni regionali di cui ai numeri della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi elencati.

(4) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 14, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 2

Obbligo del pagamento.

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. In caso di provvedimento tacito conseguente a denuncia di inizio di attività o a segnalazione certificata d'inizio di attività o ad altri simili istituti, la tassa è corrisposta contestualmente alla dichiarazione del contribuente (6).

2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla «tariffa».

4. Nei casi espressamente indicati nella «tariffa», gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella «tariffa» stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

5. Ove la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati I.S.T.A.T. riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo è dovuto.

(6) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 3

Modalità di pagamento.

1. Le tasse sulle concessioni regionali vengono corrisposte mediante versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria della Regione, anche nel caso di atti e provvedimenti emessi dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate.

Art. 4

Riscossione coattiva.

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali, delle relative soprattasse ed accessori si applicano le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

Art. 5*Effetti del mancato o ritardato pagamento.*

1. Gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le tasse sulle concessioni regionali sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa.

Art. 6*Sanzioni.*

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto o un provvedimento soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto o il provvedimento ovvero assolta la relativa tassa, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione dal cento al duecento per cento della tassa evasa, con un minimo di euro 103,29 (7).

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti oggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla «tariffa», nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al primo comma, si incorre in una sanzione pari al trenta per cento della tassa evasa (8).

3-bis. Nessuna sanzione è applicata nel caso nel quale il contribuente abbia, per errore scusabile, integralmente provveduto alla corresponsione della tassa dovuta a favore di enti diversi rispetto alla Regione. In tale caso gli enti che abbiano introitato erroneamente la tassa di rilascio, di rinnovo, annuale o di visto e vidimazione sono tenuti al riversamento delle relative somme nei confronti della Regione (9).

(7) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(8) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(9) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, lettera e), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

Art. 7*Accertamento e definizione delle violazioni.*

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti Uffici regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dei quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti all'Ufficio del Registro ed all'Intendenza di Finanza rispettivamente il competente Settore Tributi e Contenzioso Tributario della Regione ed il Presidente della Giunta regionale.

Art. 8*Riscossione delle sanzioni e soprattasse.*

1. Le soprattasse applicate e le sanzioni irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale mediante versamento su appositi conti correnti postali.

Art. 9*Ricorsi amministrativi.*

1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa prevista al 3° comma dell'art. 16 legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento al Presidente della

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

Giunta regionale.

2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al Settore Tributi e Contenzioso Tributario ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo.

Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante o agli altri obbligati. La decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva, come previsto dal citato art. 16 della legge n. 408 del 1990.

3. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal 60° giorno dalla notifica del ricorso.

Art. 10

Delega.

1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i dirigenti dell'Assessorato competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Art. 11

Decadenza e rimborsi.

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (10).

2. In caso di versamento di tassa non dovuta può esserne richiesta la restituzione, con istanza diretta al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di decorrenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento, ovvero dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o provvedimento richiesto.

3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al 1° comma, l'atto o provvedimento per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

(10) Il presente comma, già modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36, è stato poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni, decorrenti dal giorno nella quale è stata commessa la violazione.».

Art. 12

Meccanizzazione.

1. Il servizio riguardante le tasse sulle concessioni regionali e relativo contenzioso, sarà meccanizzato a cura del C.E.D. della Regione Calabria, in base ai dati che ad esso saranno forniti dal competente Settore Tributi.

Art. 13

Arrotondamento.

1. L'importo totale delle tasse e dei contributi determinati in relazione a quantità variabili è arrotondato alle 500 lire superiori.

Art. 14

Obbligo di informazioni (11).

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

1. Gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti e degli atti soggetti a tassazione sono tenuti alla trasmissione alla struttura tributaria regionale delle informazioni relative agli atti espressi o taciti rilasciati entro trenta giorni dal rilascio o dal perfezionamento degli stessi. Sono oggetto di comunicazione anche le cessazioni e le variazioni degli stessi predetti atti. La trasmissione può avvenire anche per via telematica. Ogni comunicazione indica importo ed estremi del versamento effettuato dal contribuente.

2. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.

3. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria della Regione sono stabilite modalità, termini e decorrenza dell'uso della procedura di trasmissione telematica prevista nel comma 1. Il provvedimento può stabilire deroghe alla trasmissione telematica ove ciò sia reso necessario da esigenze amministrative o giurisdizionali.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera f), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Anagrafe tributaria regionale. 1. Gli uffici regionali e gli Enti cui compete il rilascio degli atti e dei provvedimenti, elencati nella «tariffa», sono tenuti a trasmetterne, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio, copia ed ogni loro variazione al Settore Tributi della Regione.

2. Ogni atto o provvedimento deve contenere, espressamente, fra l'altro, gli estremi del versamento della tassa di rilascio, nonché la relativa somma corrisposta.».

Art. 15

Norme abrogative.

1. È abrogata la legge regionale 25 agosto 1987, n. 25 e l'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 4, nonché le altre disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali contenute in precedenti leggi regionali ed, in particolare, nella legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1, che siano in contrasto o comunque non compatibili con le norme della presente legge.

Art. 16

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

Rinvio alle norme legislative dello Stato.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 17*Entrata in vigore.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Appendice (12)

**TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
TITOLO I - IGIENE E SANITA'**

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
1	15	Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei Comuni con popolazione: a) fino a 5.000 abitanti b) da 5.001 a 10.000 abitanti	450.000 1.346.000	90.000 270.000	232,41 695,15	46,48 139,44

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	c) da 10.001 a 15.000 abitanti	2.690.000	540.000	1389,27	278,89
	d) da 15.001 a 40.000 abitanti	4.302.000	862.000	2221,80	445,19
	e) da 40.001 a 100.000 abitanti	6.450.000	1.294.000	3331,15	668,30
	f) da 100.001 a 200.000 abitanti	8.602.000	1.724.000	4442,56	890,37
	g) da 200.001 a 500.000 abitanti	13.438.000	2.688.000	6940,15	1388,24
	h) superiore a 500.000 abitanti	21.500.000	4.302.000	11103,82	2221,80
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera m)				

Nota:

La tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706.

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'articolo 369 del suddetto T.U.

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacie succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U.

Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del Regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.

Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:

- nei Comuni con popolazione fino a 10.000	Lire	68.000	Euro	35,12
--	------	--------	------	-------

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

abitanti				
- nei Comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti	Lire	110.000	Euro	56,81
- nei Comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti	Lire	220.000	Euro	113,62
- nei Comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti	Lire	540.000	Euro	278,89
- nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti	Lire	756.000	Euro	390,44

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n.

1107, nella seguente misura:

- nei Comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti	Lire	132.000	Euro	68,17
- nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti	Lire	164.000	Euro	84,70
- nei Comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti	Lire	324.000	Euro	167,33
- nei Comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti	Lire	648.000	Euro	334,66
- nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	Lire	1.294.000	Euro	668,30

Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre al penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, vanno corrisposti entro il 31 gennaio di ciascun anno.

(12) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente legge, la tariffa aggiornata delle tasse sulle concessioni regionali, in lire e in euro, quale risulta a seguito degli importi e aumenti appresso indicati, di cui al comunicato pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2001, n. 105, supplemento straordinario n. 5.

Il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, ha fissato, per tutte le regioni, una nuova tariffa a decorrere dal 1° aumento appresso indicati, di cui al comunicato pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2001, n. 105, supplemento straordinario n. 5.

Il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, ha fissato, per tutte le regioni, una nuova tariffa a decorrere dal 1° gennaio 1992, rimasta in vigore, per la Calabria, fino al 31 dicembre 1993. Dal 1° gennaio 1994 gli importi sono quelli riportati nella presente appendice, per effetto dell'aumento disposto dal comma 4 dell'art. 48, L.R. 8 settembre 1993, n. 9, ad esclusione dei numeri d'ordine 17 e 41 come prevede il comma 5 dello stesso articolo, per i quali resta in vigore la misura fissata dal suddetto D.Lgs. n. 230/1991. L'art. 37-bis, comma 1, L.R. 22 settembre 1998, n. 10, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1999 - ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - non si applichi la tassa sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito elencati:

n. 7/3 autorizzazione igienica sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale degli esercizi per la somministrazione di bevande;

n. 8 autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte;

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

- n. 9 autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili;
- n. 11 autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per il consumo, degli integratori e degli integratori medicinali per mangimi;
- n. 12 autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata;
- n. 13 autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali;
- n. 19 autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (tariffa ripristinata con L.R. 26 novembre 2001, n. 29, art. 11);
- n. 20 autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciate agli insediamenti diversi da quelli abitativi;
- n. 21 autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi;
- n. 24 deliberazione relativa a fiere e mercati;
- n. 24-bis autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge n. 112/1991);
- n. 25 licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore;
- n. 31 autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze;
- n. 34 autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare area privata di interesse regionale;
- n. 35 concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivia) d'interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose;
- n. 36 licenza di impianto di funicolari aeree o teleferiche di interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria;
- n. 37 licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche;
- n. 38 concessione di filovia, di interesse regionale;
- n. 40 concessione per servizi pubblici, di interesse regionale, di autotrasporto di merci;
- n. 42 concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o cose;
- n. 43 concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici;
- n. 44 autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna per trasporto, di rimorchio o di traino non compresi nei numeri precedenti;
- n. 45 autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
2	22 (10)	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque				

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

		minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni)	3.638.000	-	1878,87	-
		D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera f)				

Nota:

L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del Regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione e per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio (art. 5 del Regolamento n. 1924 del 1919 citato).

Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
3	24 (11)	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719)	1.820.000	-	939,95	-
		D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettere e) ed f)				
4	25 (12)	Autorizzazione all'apertura e				

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

		all'esercizio (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 719) di:				
		a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie	3.638.000	1.820.000	1878,87	939,95
		D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a) b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia	4.844.000	2.422.000	2501,72	1250,86
	25	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera e)				

Nota:

Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.

È soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18, regolamento approvato con R.D. 18 settembre 1919, n. 1924).

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt.	Lire	540.000	Euro	278,89
2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt.	Lire	220.000	Euro	113,62

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
5	27	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico,				

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	case o				
	pensioni per gestanti (art. 193 del				
	testo unico delle leggi sanitarie e art.				
	23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.				
	854):				
	1) per le case o istituti di cura				
	medico-chirurgica o di assistenza				
	ostetrica, case o pensioni per gestanti:				
	- se l'istituto non ha più di 50 posti				
	letto	2.798.000	1.400.000	1445,05	723,04
	- se l'istituto ha non più di 100 posti				
	letto	6.452.000	3.226.000	3332,18	1666,09
	- se l'istituto ha più di 100 posti letto	16.126.000	8.064.000	8328,38	4164,71
	2) per gli ambulatori e per i gabinetti				
	di analisi per il pubblico	.540.000	270.000	278,89	139,44
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1,				
	lettera e)				

Nota:

Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione e, quindi, al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specialistici esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (legge n. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
6	23	a) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, casa o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri idropiniche, idroterapiche o fisioterapiche (art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, art. 25 del				

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	641/1972)	soggetti a tassa	rilascio	annuale	rilascio	annuale
7	30	Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificate dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112): 1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive: a) alberghi con 5 stelle e lusso b) alberghi con 4 stelle c) alberghi con 3 stelle d) alberghi con 2 stelle e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione: superiore a 500.000 abitanti superiore a 100.000 abitanti superiore a 50.000 abitanti superiore a 10.000 abitanti non superiore a 10.000 abitanti				
			2.906.000	2.906.000	1500,82	1500,82
			1.614.000	1.614.000	833,56	833,56
			672.000	672.000	347,06	347,06
			486.000	486.000	251,00	251,00
			404.000	404.000	208,65	208,65
			270.000	270.000	139,44	139,44
			218.000	218.000	112,59	112,59
			137.000	137.000	70,75	70,75
			56.000	56.000	28,92	28,92

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

f) affittacamere, alberghi diurni nei				
Comuni con popolazione:				
superiore a 500.000 abitanti	193.000	193.000	99,68	99,68
superiore a 100.000 abitanti	144.000	144.000	74,37	74,37
superiore a 50.000 abitanti	76.000	76.000	39,25	39,25
superiore a 10.000 abitanti	50.000	50.000	25,82	25,82
non superiore a 10.000 abitanti	30.000	30.000	15,49	15,49
2) Esercizi per la somministrazione di alimenti:				
a) esercizi per la ristorazione di lusso	2.906.000	2.906.000	1500,82	1500,82
b) esercizi per la ristorazione di 1 ^a categoria	1.614.000	1.614.000	833,56	833,56
c) esercizi per la ristorazione di 2 ^a categoria	672.000	672.000	347,06	347,06
d) esercizi per la ristorazione di 3 ^a categoria	486.000	486.000	251,00	251,00
e) esercizi per la ristorazione di 4 ^a categoria nei Comuni con popolazione:				
superiore a 500.000 abitanti	404.000	404.000	208,65	208,65
superiore a 100.000 abitanti	270.000	270.000	139,44	139,44
superiore a 50.000 abitanti	218.000	218.000	112,59	112,59

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	superiore a 10.000 abitanti	137.000	137.000	70,75	70,75
	non superiore a 10.000 abitanti	56.000	56.000	28,92	28,92

Nota:

Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti.

Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e per il rilascio della relativa licenza valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1977, n. 246), nonché dell'art. 32 del D.M. n. 375/1988.

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi simili.

Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
10	37 (17)	Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione				

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

		di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836 e art. 1, D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera l)	3.638.000	-	1878,87	-
--	--	--	-----------	---	---------	---

Nota:

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
14	224 (122)	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera i)	94.000	-	48,55	-

TITOLO II - CACCIA E PESCA

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961		Lire	Euro
-------------	--------------------	--	------	------

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	(D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
15	51	Licenza di appostamento fisso di caccia D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o) legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16	216.000	-	111,55	-

Nota:

Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata tassa.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
16	52	Concessione di costituzione di: 1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso 2) centro privato di produzione di selvaggina D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera o) legge 27 dicembre 1977, n.	12.130	12.130	6,26	6,26
			1.078.00 0	1.078.0 00	556,74	556,74

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

		968, art. 6, lettera d) e 36				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--

Nota:

Per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sopratassa è dovuta una sopratassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia.

Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17		Abilitazione all'esercizio venatorio:				
		a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco	73.000	73.000	37,70	37,70
		b) con fucile a due colpi	102.000	102.000	52,68	52,68
		c) con fucile a più di due colpi	129.000	29.000	66,62	66,62
		d) permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 .. D.P.R. 15 gennaio 1972, n.	449.000	449.000	231,89	231,89

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

		11, art. 1, lettera o) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99				
--	--	---	--	--	--	--

Nota:

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
18	54	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni: Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di	61.000	61.000	31,50	31,50

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	lato non				
	superiore a m. 1,50	31.000	31.000	16,01	16,01
	Tipo C: licenza per la pesca con canna				
	con o senza mulinello, con uno o più				
	ami, e con bilancia di lato non superiore				
	a m. 1,50	19.000	19.000	9,81	9,81
	Tipo D: licenza per gli stranieri per				
	l'esercizio della pesca con canna, con o				
	senza mulinello, con uno o più ami,				
	tirlindana e bilancia di lato non superiore				
	a m. 1,50	16.500	-	8,52	-
	D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1,				
	lettera p)				
	L.R. 2 maggio 2001, n. 7, art. 21-bis				
	L.R. 26 novembre 2001, n. 29, art. 11				

Nota:

Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha validità di 3 mesi.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.

Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale di:

L. 23.500 per le licenze di tipo A - euro 12,14;

L. 13.000 per le licenze di tipo B - Euro 6,71;

L. 6.500 per le licenze di tipo C - Euro 3,36;

da ripartire fra le Amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale.

Il versamento delle tasse e delle soprattasse annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
19	55 (28)	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica, aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735) D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p) L.R. 2 maggio 2001, n. 7, art. 21-bis L.R. 26 novembre 2001, n. 29, art. 11	18.000	18.000	9,30	9,30

Nota:

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

TITOLO III - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
22	89 (59)	1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: a) alberghi e ostelli per la gioventù b) campeggi: - con quattro stelle - con tre stelle - con due stelle, nei Comuni con popolazione: 1) superiore a 500.000 abitanti 2) superiore a 100.000 abitanti 3) superiore a 50.000 abitanti 4) superiore a 10.000 abitanti 5) non superiore a 10.000	68.000	68.000	35,12	35,12
			540.000	540.000	278,89	278,89
			324.000	324.000	167,33	167,33
			280.000	280.000	144,61	144,61
			198.000	198.000	102,26	102,26
			164.000	164.000	84,70	84,70
			90.000	90.000	46,48	46,48
			36.000	36.000	18,59	18,59

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	abitanti				
	- con una stella nei Comuni con				
	popolazione:				
	1) superiore a 500.000 abitanti	164.000	164.000	84,70	84,70
	2) superiore a 100.000 abitanti	122.000	122.000	63,01	63,01
	3) superiore a 50.000 abitanti	68.000	68.000	35,12	35,12
	4) superiore a 10.000 abitanti	42.000	42.000	21,69	21,69
	5) non superiore a 10.000 abitanti	24.000	24.000	12,39	12,39
	c) villaggi turistici:				
	- con quattro stelle	540.000	540.000	278,89	278,89
	- con tre stelle	324.000	324.000	167,33	167,33
	- con due stelle, nei Comuni con				
	popolazione:				
	1) superiore a 500.000 abitanti	280.000	280.000	144,61	144,61
	2) superiore a 100.000 abitanti	198.000	198.000	102,26	102,26
	3) superiore a 50.000 abitanti	164.000	164.000	84,70	84,70
	4) superiore a 10.000 abitanti	90.000	90.000	46,48	46,48
	5) non superiore a 10.000 abitanti	36.000	36.000	18,59	18,59
	d) case per ferie	198.000	198.000	102,26	102,26
	e) altri allestimenti in genere che non	100.000	100.000	51,65	51,65

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	abbiano le caratteristiche volute dal				
	R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975,				
	convertito nella legge 30 dicembre 1937,				
	n. 2651, e successive modificazioni				
	f) autostelli	164.000	164.000	84,70	84,70
	- se funzionanti su autostrade	324.000	324.000	167,33	167,33
	2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o				
	gestori di uno dei predetti complessi				
	ricettivi complementari per la nomina di				
	un proprio rappresentante (art. 6 legge 21				
	marzo 1958, n. 326)	36.000	36.000	18,59	18,59
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1,				
	lettera g)				

Nota:

Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio di ristorazione, è dovuta anche la tassa sulle concessioni regionali prevista al n. 7, punti 2 della presente tariffa.

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
23	95 (64a)	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei Comuni con popolazione: a) fino a 10.000 abitanti b) da 10.001 a 20.000 abitanti c) da 20.001 a 50.000 abitanti d) da 50.001 a 100.000 abitanti e) da 100.001 a 500.000 abitanti f) superiore a 500.000 abitanti D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f) D.P.R. 21 luglio 1977, n. 616, art. 56 e 58, n. 2 legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9	198.000 388.000 778.000 1.164.000 1.936.000 3.226.000	100.000 198.000 388.000 584.000 970.000 1.614.000	102,26 200,39 401,80 601,16 999,86 1666,09	51,65 102,26 200,39 301,61 500,96 833,56

Nota:

Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.

Non hanno bisogno dell'autorizzazione, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, ed all'art. 9 della legge n. 217/1983 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella misura o in altre località della regione.

In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali o filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge n. 217/1983).

La Tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.

Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
26	130 (86)	Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700) D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1,	144.000	-	74,37	-

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	lettera a)				
	D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66,				
	comma 1				

TITOLO VI - ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
28	163 (99/1)	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, articoli 1 e 2) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61	324.000	-	167,33	-

Nota:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
29	165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali di cui sopra (art. 8, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61	1.614.000	-	833,56	-
30	167 (103)	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61	1.614.000	-	833,56	-

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

32	169	<p>Concessione per la coltivazione di</p> <p>giacimenti di acque minerali e termali di</p> <p>cui all'art. 14 e seguenti del R.D. 29</p> <p>luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del D.P.R.</p> <p>28 giugno 1955, n. 620</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1,</p> <p>lettera a)</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61</p>	3.226.000	-	1666,09	-
----	-----	--	-----------	---	---------	---

Nota:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
33	170	<p>Concessione per la coltivazione di cave e</p> <p>torbiere data dalla regione a favore di</p> <p>terzi, quando il proprietario non la</p> <p>intraprende in proprio o non dia alla</p> <p>coltivazione medesima sufficiente</p> <p>sviluppo (art. 45, comma 2, del R.D. 29</p>				

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

		luglio 1927, n. 1443, sostituito dal				
		D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, art. 7)	648.000	-	334,66	-
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1,				
		lettera e)				
		D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 62				

Nota:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

TITOLO VII - TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
39	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di interesse regionale (art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):				

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale	324.000	164.000	167,33	84,70
	b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale ..	198.000	100.000	102,26	51,65
	c) se emessa dal Sindaco	100.000	52.000	51,65	26,86
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84				

Nota:

Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo.

Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

I titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:

1) per la costruzione, per ciascun impianto Lire 1.132.000 Euro 584,63

2) per l'esercizio, per ciascun impianto Lire 566.000 Euro 292,31

b) ascensori in servizio pubblico:

1) per la costruzione, per ciascun impianto Lire 906.000 Euro 467,91

2) per l'esercizio, per ciascun impianto Lire 456.000 Euro 235,50

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961	Lire	Euro
-------------	--------------------	------	------

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	(D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
41	185 (111)	<p>Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):</p> <p>1) autoservizi con frequenza giornaliera</p> <p>2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana</p> <p>3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana</p> <p>4) concessioni di servizi automobilistici</p>	<p>380.000</p> <p>229.000</p> <p>77.500</p>	<p>380.000 (1)</p> <p>229.000 (1)</p> <p>77.500 (1)</p>	<p>196,25</p> <p>118,27</p> <p>40,03</p>	<p>196,25(1)</p> <p>118,27(1)</p> <p>40,03(1)</p>

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	di gran turismo:				
	a) autoservizi con frequenza giornaliera	229.000	229.000 (1)	118,27	118,27(1)
	b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana.	139.000	139.000 (1)	71,79	71,79(1)
	c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana	47.000	47.000 (1)	24,27	24,27(1)
	5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione	9.500	-	4,91	-
	6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:				
	- per il primo giorno di validità	12.000	-	6,20	-
	- per ogni giorno ulteriore di validità	5.000	-	2,58	-
	(1) La tassa annuale è dovuta soltanto per le concessioni aventi durata superiore ad un anno.				
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, 2° comma, lettera b)				
	D.P.R. 24 luglio 1977, n.				

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

		616, art. 84				
--	--	--------------	--	--	--	--

Nota:

Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:

a) da 1 a 20 Km	Lire	270	Euro	0,14
b) da 20,01 a 40 Km	Lire	800	Euro	0,41
c) da 40,01 a 60 Km	Lire	1.600	Euro	0,83
d) da 60,01 a 80 Km	Lire	2.700	Euro	1,39
e) oltre 80 Km	Lire	4.000	Euro	2,07

2) se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio:

	Lire	500	Euro	0,26
--	------	-----	------	------

La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
46	197	Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche				

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

	<p>approvato</p> <p>con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, per</p> <p>effettuare corse per trasporto viaggiatori</p> <p>fuori linea con autobus adibiti ai servizi</p> <p>pubblici, regolarmente concessi od</p> <p>autorizzati, aventi interesse regionale:</p> <p>- per il primo giorno di permesso</p> <p>- per ogni giorno di ulteriore validità</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1,</p> <p>lettera b) ed art. 3, lettera c)</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84</p>	56.000	-	28,92	-
		36.000	-	18,59	-

Nota:

Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.

TITOLO VIII - ARTI E MESTIERI

Num. d'ord.	D.P.R. n. 121/1961 (D.P.R. n. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Lire		Euro	
			Tassa di rilascio	Tassa annuale	Tassa di rilascio	Tassa annuale
47	204 (117)	<p>Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per</p> <p>l'esercizio di arti e mestieri</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63</p>	62.000	-	32,02	-

L.R. 10 aprile 1995, n. 11

		lettera c)				
--	--	------------	--	--	--	--

L.R. 30/03/1995, n. 8 (Artt. 1, 3-ter)**Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.****Publicata nel B.U. Calabria 3 aprile 1995, n. 36.****Art. 1**

1. Per tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1° comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data del 31 dicembre 2021 risultino occupati senza titolo nonché quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documentata o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (2).

1-bis. [In deroga al comma 1, al fine di evitare possibili turbative dell'ordine e la sicurezza pubblica, la permanenza temporanea è consentita in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultano occupati senza titolo, alla data del 31 dicembre 2017, da nuclei familiari che, alla data del 30 settembre 2020, versino in condizione di grave disagio socio - economico e all'interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap secondo la nozione di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), persone di età superiore a 70 anni, donne in stato di gravidanza] (3).

1-ter. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2024, sono soppresse le seguenti parole: "o domanda di permanenza temporanea, trasmettono, agli enti proprietari o gestori, domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza dal beneficio (4).

1-quater. [Gli enti proprietari o gestori, prima di procedere a quanto disposto dal comma 1-bis, richiedono al comune o azienda sanitaria provinciale competente l'attestazione della condizione di grave disagio socio - economico del nucleo familiare] (5).

1-quinquies. [In deroga alla normativa regionale vigente, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis è assegnato, per la durata di cinque anni, l'alloggio occupato in via provvisoria. Trascorsi i cinque anni l'assegnazione può essere prorogata di altri due anni a condizione che permangano i requisiti per i quali si è proceduto all'assegnazione originaria] (6).

1-sexies. [Agli alloggi assegnati in via temporanea secondo le disposizioni di cui al comma 1-quinquies non si applicano gli articoli 32 e 59-ter della L.R. 32/1996 e l'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla L.R. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)] (7).

2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Gli occupanti delle unità immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprietà dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il limite di reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, pari a:

a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, se il nucleo familiare è costituito da un unico componente;

- b) euro 28.212,74 se il nucleo familiare è costituito da due componenti (8);
c) euro 33,586,59 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti aumentato di euro 3.358,65 per ciascun componente aggiuntivo (9).

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 16 dicembre 2022, n. 44, a decorrere dal 17 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 31, comma 4, L.R. 17 agosto 2005, n. 13, dall'art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 12 giugno 2009, n. 19, dall'art. 1, comma 1, L.R. 17 luglio 2013, n. 36 e dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2020, n. 36.

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 16 dicembre 2022, n. 44, a decorrere dal 17 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38, dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 16 dicembre 2019, n. 59 e dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2020, n. 36.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 16 dicembre 2022, n. 44, a decorrere dal 17 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38, dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 16 dicembre 2019, n. 59, dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2021, n. 22.

(5) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38 e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 16 dicembre 2022, n. 44, a decorrere dal 17 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38 e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 16 dicembre 2022, n. 44, a decorrere dal 17 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38 e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 16 dicembre 2022, n. 44, a decorrere dal 17 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(8) Lettera così modificata dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di £. 42.000.000 con quello attuale in euro.

(9) Lettera così modificata dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. La modifica ha riguardato la sostituzione degli originari importi, rispettivamente, di £ 50.000.000 e di £. 5.000.000 con quelli attuali in euro.

(...)

Art. 3-ter (14)

1. Gli enti proprietari o gestori, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, provvedono ad evadere le domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea presentate.
2. In caso di accoglimento, entro sessanta giorni sono definiti con i futuri assegnatari l'eventuale piano di rateizzazione dei canoni di locazione o indennità di occupazione non versati e la stipula dei relativi contratti di locazione.
3. In caso di mancata presentazione della istanza entro il 30 giugno 2024 o in caso di rigetto adeguatamente motivato delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento ai richiedenti gli alloggi sono immediatamente sgomberati e riassegnati, secondo le procedure previste dalla L.R. 32/1996, ai concorrenti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (15).

(14) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38, a decorrere dal 5 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), L.R. 16 dicembre 2022, n. 44, a decorrere dal 17 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(...)